

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente rel. |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 settembre 2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1337/2019 r. g. sez. lav., vertente

TRA

DI BERNARDO MICHELE, n.19/2/1953 , rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Palma e Luigi Riccardo, con cui elett.te domicilia presso lo studio legale Riccardo in Giugliano in Campania (NA), corso Campano n.131.

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale procuratore speciale della SCCI S.p.a, in persona del Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Mauro Elberti, Vincenzo Di Maio, Erminio Capasso, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli alla via De Gasperi n.55.

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in via telematica in data 14/5/2019, Di Bernardo Michele ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere n.2802 del 14/11/2018, con cui era stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso l'avviso di addebito n. 371 2013 00090525 35000 per l'importo di euro 30.703,07 a titolo di omissioni contributive per i dipendenti da datore di lavoro agricolo per gli anni 2008-2011 fondato su verbale n. 20000273220 del 23/7/2012, a mezzo del quale gli ispettori accertavano che l'azienda aveva denunciato e corrisposto ai lavoratori dipendenti retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto provinciale di categoria, nonché aveva instaurato fittizi rapporti di lavoro subordinato con Turco Angelina e Turco Maria e conseguentemente revocavano le agevolazioni contributive concesse ai sensi dell'art.20, c.2 del Dlgs n. 375/1993.

L'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse attribuito alcun rilievo agli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta di annullamento dell'avviso di addebito, ed in particolare alla circostanza che la violazione dei minimi retributivi previsti dai contratti integrativi, da cui era conseguita la revoca delle agevolazioni contributive, non era frutto di una precisa scelta datoriale, ma di un errore formale nella elaborazione degli statini paga dovuto ad un vizio del software del consulente incaricato della elaborazione degli statini paga. Del resto esso appellante, non appena accertato l'errore, e quindi nel dicembre 2012 ben prima della notifica dell'avviso di addebito, aveva provveduto alla regolarizzazione della posizione retributiva emettendo statini paga a compensazione delle dovute differenze retributive- circostanza su cui era stata articolata prova testimoniale-, per cui era venuto meno il presupposto della violazione contestata . In ogni caso nei modelli DMAG trasmessi dall'Azienda erano state indicate le corrette retribuzioni non inferiori ai minimi previsti dal contratto provinciale di categoria, e ciò dimostrava la sussistenza dell'errore formale, e comunque erroneamente il primo giudice aveva considerato irrilevante il suo successivo ravvedimento operoso avvenuto nel dicembre 2012, ben prima della notifica dell'avviso di addebito.

Sotto altro profilo l'appellante ha lamentato che il primo giudice, in base alla discordanza delle dichiarazioni rese da Turco Angelina e da Turco Maria agli ispettori



Inps, avesse ritenuto legittimo il disconoscimento dei loro rapporti di lavoro . Ha sostenuto, in applicazione del consolidato orientamento della Suprema Corte, che i verbali ispettivi hanno efficacia probatoria piena solo in relazione ai fatti che gli ispettori attestano essere avvenuti in loro presenza, mentre hanno efficacia indiziaria relativamente alle dichiarazioni acquisite da terzi e che le dichiarazioni stragiudiziali non possono costituire fonte di prova, nè sostituire la prova testimoniale che, ai sensi di Cass. n. 11746/2007, deve essere espletata anche d'ufficio in ipotesi di contestazione. In ogni caso la sig. Turco Angelina aveva dichiarato di aver lavorato proprio nel periodo dichiarato da esso appellante, per cui non doveva attribuirsi rilievo alle limitate incongruenze con le dichiarazioni della sorella.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

L'Inps, costituitosi in giudizio , ha contestato sulla base di varie argomentazioni la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese .

All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Deve ritenersi accertato che l'avviso di addebito n. 371 2013 00090525 35000 per l'importo di euro 30.703,07, a titolo di omissioni contributive per i dipendenti da datore di lavoro agricolo per gli anni 2008-2011, scaturisce dal verbale ispettivo Inps n. 20000273220 del 23/7/2012, a mezzo del quale gli ispettori accertavano che l'azienda aveva denunciato e corrisposto ai lavoratori dipendenti retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto provinciale di categoria, nonché aveva instaurato fittizi rapporti di lavoro subordinato con Turco Angelina e Turco Maria e conseguentemente



revocavano le agevolazioni contributive concesse ai sensi dell'art.20, c.2 del Dlgs n. 375/1993.

Dunque il credito azionato dall'Inps con l'avviso di addebito scaturisce dal mancato riconoscimento di agevolazioni contributive, per cui l'onere probatorio circa la ricorrenza delle condizioni di legge per usufruire degli sgravi contributivi incombe sull'opponente alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *“In tema di sgravi contributivi, anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, grava sull'impresa che vanta il relativo diritto l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”*.(Cass. sez.lav. 26/10/2010 n. 21898, nello stesso senso anche Cass. sez.lav. 26/4/2012 n. 6489, Cass. sez.lav. 22/7/2014 n. 16639).

Nel merito, osserva la Corte che nel suindicato verbale gli ispettori hanno accertato che la ditta individuale Di Bernardo Michele, svolgente attività di impresa agricola, nel periodo dal 10/2008 al 12/2011 aveva corrisposto ai propri dipendenti retribuzioni inferiori a quelle previste nel contratto integrativo di categoria, per cui hanno ritenuto che la stessa decadesse dalle agevolazioni contributive concesse ai sensi dell'art.20 Dlgs 11/8/1993 n. 375.

L'odierno appellante non ha mai contestato tale circostanza di fatto, e cioè che le retribuzioni corrisposte fossero effettivamente inferiori a quelle contrattuali- circostanza peraltro risultante documentalmente dal raffronto tra gli statini paga ed il contratto integrativo di categoria - ma ha sostenuto che: 1) vi era stato un errore nella compilazione delle buste paga, tanto è vero che nei modelli DMAG le retribuzioni erano state indicate correttamente, 2) nel dicembre 2012, e quindi prima della notifica dell'avviso di addebito, esso appellante aveva corrisposto ai lavoratori le differenze retributive.

Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice non abbia attribuito valore dirimente a tali circostanze.



L'art.20 Dlgs n.375/1993 dispone che:

1. CHIUNQUE OMETTA LA TENUTA DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 2, LA DENUNZIA AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 5 E LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 PERDE, FERME RESTANDO LE SANZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, IL DIRITTO AD OGNI BENEFICIO DI LEGGE, IVI COMPRESI LE AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DI CUI AL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

2. LA MEDESIMA ESCLUSIONE OPERA NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO PER I QUALI L'ISPETTORATO DEL LAVORO ACCERTI VIOLAZIONI DI CONTRATTI COLLETTIVI, OVVERO DI LEGISLAZIONE SOCIALE DEL LAVORO.

Dunque il comma 2° dell'art.20 sancisce la perdita delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro che non applichino le disposizioni dei contratti collettivi, e quindi anche i minimi retributivi previsti da tali contratti.

L'indicazione nei modelli DMAG- denunce trimestrali all'Inps dei lavoratori alle dipendenze di aziende agricole ai fini dell'accertamento e riscossione dei contributi - di retribuzioni conformi ai minimi contrattuali di per sé non dimostra, a parere della Corte, l'errore nella redazione degli statini paga. Anzi la correttezza di tali modelli, che venivano inviati all'Inps, può essere stata finalizzata a non far emergere violazioni di legge a fronte dell'effettivo pagamento, ai dipendenti, di retribuzioni inferiori. L'appellante avrebbe dovuto invece allegare e provare specifiche circostanze di fatto che dimostrassero l'errore contabile, prova molto articolata e complessa considerato l'ampio arco temporale in cui l'asserito errore sarebbe stato commesso (anni 2008/2011).

Nessun rilievo assume poi l'asserito pagamento, in epoca successiva all'accertamento ispettivo, delle differenze retributive.

La decadenza dalle agevolazioni contributive prevista dall'art.20 citato discende automaticamente dall'accertamento delle violazioni dei contratti collettivi, non rilevando in alcun modo il ravvedimento della parte .



Deve condividersi anche il disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 2011 di Turco Maria e Turco Angelina fondato sulle discordi dichiarazioni rese dalle stesse agli ispettori Inps.

Se è pur vero, infatti, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei soli fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, deve tuttavia rilevarsi che tale materiale può anche essere considerato prova sufficiente, in considerazione del suo specifico contenuto probatorio e per il concorso di altri elementi (cfr. Cass. sez.lav. 6/6/2008 n. 15073).

Nel caso di specie, Turco Maria e Turco Angelina sentite dagli ispettori nel giugno 2012, e quindi a brevissima distanza dall'asserito rapporto dell'anno prima, hanno riferito di aver lavorato insieme per il Di Bernardo, ma poi hanno indicato periodi lavorativi diversi, colture diverse e mezzi di trasporto diversi.

Tali incongruenze dimostrano l'insussistenza del rapporto lavorativo di entrambe.

Peraltro l'odierno appellante non ha neppure articolato, nel ricorso introduttivo del giudizio, prova testimoniale volta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei suindicati rapporti di lavoro subordinato. Il capo di prova articolato nell'atto di appello è inammissibile, sia perché estremamente generico, sia perché il giudice non può, ai sensi dell'art.421 c.p.c, supplire all'onere probatorio incombente sulle parti.

La sentenza impugnata trova pertanto conferma nel rigetto della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM



La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.307,50, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge .

Dà atto che ricorrono le condizioni , ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.

Così deciso in Napoli il 18/9/2020

Il Presidente est.

